



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 203060 del 1 ottobre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande – Diploma professionale di “Tecnico dei servizi sociali”

Si fa riferimento alla mail con la quale la signora che legge per conoscenza chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, così come integrato e corretto dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, il possesso del diploma professionale di “Tecnico dei servizi sociali” possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio del settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

La stessa evidenza che il Comune ha riconosciuto la validità del titolo di studio in discorso ai sensi della circolare 3642/C del 15-4-2011, la quale fornisce una serie di indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

Riferisce, altresì, che codesto Comune, nello specifico, l'Ufficio commercio al contrario non riconoscerebbe la validità del citato titolo di studio.

Al riguardo si precisa quanto segue.

La circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Il diploma professionale di “Tecnico dei servizi sociali” (previgente ordinamento), ai sensi della tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010, confluisce nel Settore “Servizi”, indirizzo “Servizi socio-sanitari”, ritenuto valido ai fini della qualificazione professionale in discorso (cfr. elenco di cui al punto 2.1 della circolare citata).



Di conseguenza, la scrivente Direzione riconosce valido il titolo in questione.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*